



Consiglio regionale

Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica - BURAT

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca la disciplina dello strumento di pubblicità legale della Regione Abruzzo.
2. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato "BURAT", è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.
3. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.
4. Il BURAT è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, completezza, semplicità di informazione e chiarezza di linguaggio.

Art. 2 (Articolazione del BURAT)

1. Il BURAT si articola in tre serie:
 - a) serie "Ordinario";
 - b) serie "Speciale";
 - c) serie "Supplemento".
2. Nella parte prima del BURAT serie "Ordinario" sono pubblicati i seguenti atti:
 - a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
 - d) gli atti relativi al referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
 - e) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a confitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
 - f) gli atti degli organi politici e dei Dirigenti e Direttori della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione.
3. Nella parte seconda del BURAT serie "Ordinario" sono pubblicati i seguenti atti:

- a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui alla parte prima;
 - b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
 - c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 - d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 - e) i provvedimenti dei Dirigenti della Regione aventi carattere organizzativo generale;
 - f) gli atti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
 - g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
 - h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
 - i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
 - j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
 - k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento;
 - l) tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale ed europeo, anche se richiesti da privati.
4. Nel BURAT serie "Speciale" sono pubblicati gli atti particolarmente complessi, per copiosità, volume e/o tecniche redazionali.
 5. Nel BURAT serie "Supplemento" sono pubblicati gli atti o i documenti relativi all'amministrazione del personale regionale.
 6. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione è libera e gratuita.
 7. Le edizioni del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

Art. 3

(Termini e modalità per la pubblicazione)

1. Il BURAT è di norma pubblicato con due edizioni settimanali, nei giorni di mercoledì e di venerdì nonché ogni qualvolta, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, sia formulata apposita richiesta per esigenze straordinarie.
2. Gli atti e i documenti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni decorrenti dal perfezionamento dell'istanza, da prodursi con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 6; possono, comunque, essere previsti termini inferiori per pubblicazioni urgenti, debitamente motivate secondo le previsioni del disciplinare di cui all'articolo 6.
3. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, a cura degli Enti o Amministrazioni richiedenti, in applicazione dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza.
4. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi per la pubblicazione.
5. Per l'applicazione dell'imposta di bollo si rinvia alla normativa statale vigente in materia.

Art. 4
(Gratuità delle pubblicazioni)

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, di solidarietà e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, oltre che di semplificazione dei procedimenti, non sono dovute tariffe per le inserzioni degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, né per la costituzione e l'archiviazione di dati contenuti in link attivi, realizzati a cura del Servizio della Giunta regionale competente in materia informatica.

Art. 5
(Disposizioni attuative)

1. La pubblicazione del BURAT è curata dall'Ufficio della Giunta regionale con competenza in materia giuridico-amministrativa secondo l'atto di organizzazione interna.

Art. 6
(Disciplinare)

1. La gestione delle richieste di pubblicazione di atti e documenti è regolata con Disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Disciplinare, in particolare, prevede:
 - a) le modalità delle richieste di pubblicazione;
 - b) le caratteristiche grafiche degli atti e dei documenti da pubblicare;
 - c) la disciplina in materia di trattamento dei dati.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) è abrogata.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 5, sono rendicontati semestralmente a cura dell'Ufficio competente in materia di BURAT.
2. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate previste in virtù delle disposizioni di cui al ridetto articolo 4, al Bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) Esercizio 2022, per competenza e cassa:
 - 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 25.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 25.000,00;
 - b) Esercizio 2023, per sola competenza:

- 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 75.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 75.000,00;
- c) Esercizio 2024, per sola competenza:
 - 1) in diminuzione parte Entrata: Titolo 3, Categoria 100, Tipologia 02, capitolo 31101, per euro 75.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 75.000,00.
2. Alla copertura degli oneri in questione per gli esercizi successivi si provvede, per il menzionato importo annuo di euro 75.000,00, con legge di bilancio.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/3 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE